

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1075)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(SEDAI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CARON)

e col Ministro del Tesoro

(COLOMBO EMILIO)

NELLA SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1970

Ripianamento delle perdite subite per la commercializzazione dell'olio di oliva dell'ammasso volontario di produzione 1963, 1964 e 1965, nonché pagamento del grano distribuito ai danneggiati dal terremoto dell'agosto 1962 nelle province di Avellino e Benevento

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito disegno di legge reca, nel primo capo, norme per il ripianamento delle perdite subite per la commercializzazione dell'olio di oliva nell'ammasso volontario di produzione 1963, 1964 e 1965.

Al riguardo va precisato che, con risoluzione del Consiglio dei ministri della Comunità economica europea n. 64/128 del 23 dicembre 1963, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. 34 del 27 febbraio 1964, sono stati enunciati i principi di base della organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, con specifici interventi per la tutela economica dell'olio di oliva.

Con successiva risoluzione del 21 ottobre 1964, il Consiglio della CEE ha convenuto di disporre, a carico del fondo di orientamento e garanzia, un contributo finanziario a favore della produzione e della commercializzazione delle olive e dell'olio di oliva di produzione italiana, entro i limiti di 8 milioni di unità di conto.

A seguito di tale risoluzione il Comitato interministeriale per la ricostruzione, tenuto conto delle norme emanate per la tutela dell'olio di oliva e per incoraggiare, indirizzare e sostenere l'iniziativa dei produttori agricoli attraverso l'ammasso volontario, nella riunione tenutasi il 10 novembre 1964 ha

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

convenuto nella opportunità che venissero ripianate, con il contributo comunitario, le perdite di gestione dell'ammasso volontario dell'olio di oliva, attuato ai sensi dell'articolo 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (primo Piano verde).

Con successivo regolamento n. 130/66 adottato il 26 luglio 1966, il Consiglio della CEE, considerando opportuno intervenire finanziariamente in taluni settori per rimediare all'effetto del ritardo intervenuto nell'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, ha disposto (articolo 4) che alla Repubblica italiana venisse anticipata per l'anno 1965-66 una somma di 45 milioni di unità di conto prelevata dalla sezione orientamento del fondo, per il miglioramento delle strutture di produzione e di commercializzazione delle olive, dell'olio di oliva e degli ortofrutticoli.

Detto regolamento comunitario ha anche dato pratica attuazione alla risoluzione del Consiglio della CEE, del 23 dicembre 1963, in quanto ha disposto (articolo 13) il versamento alla Repubblica italiana del rimborso di 8 milioni di unità di conto.

È evidente quindi che debbono far carico ai contributi versati dalla CEE le perdite subite dalle gestioni di ammasso volontario dell'olio di oliva attuato nelle campagne 1963-64, 1964-65, 1965-66.

Per assicurare infatti la difesa economica della produzione olivicola nazionale, in attesa che il particolare settore venisse regolamentato in sede comunitaria, sono stati concessi a favore dell'ammasso volontario dell'olio di oliva attuato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari i contributi dello Stato previsti dall'articolo 21 della citata legge sul primo Piano verde (decreti ministeriali 31 ottobre 1963, 9 novembre 1964 e 26 novembre 1965, pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* n. 325 del 16 dicembre 1963, n. 70 del 18 marzo 1965 e n. 120 del 17 maggio 1966).

Tali ammassi hanno avuto lo scopo di incoraggiare, indirizzare e sostenere le iniziative dei produttori agricoli intese a favorire la regolare immissione sul mercato

dell'olio di oliva di pressione dei raccolti 1963, 1964 e 1965 e la stabilità dei prezzi relativi.

I provvedimenti con i quali è stato disposto l'ammasso volontario assistito dai contributi dello Stato, ai fini di sostenere i prezzi, hanno fissato le misure delle anticipazioni da corrispondere ai produttori agricoli conferenti.

Tali disposizioni sono state emanate nelle more di attuazione di specifici interventi da parte della Comunità economica europea ed in armonia con i principi di base per la tutela economica dei prodotti agricoli.

Il mercato dell'olio di oliva, purtroppo, malgrado le iniziative attuate in prossimità dell'entrata in vigore del regolamento comunitario sulle materie grasse, ha avuto una serie di contrazioni influenzando sensibilmente sulle quotazioni di mercato.

Ciò ha provocato nelle gestioni di ammasso volontario dei disavanzi, al cui ripianamento deve essere provveduto con i contributi corrisposti dalla CEE, in quanto ciò corrisponde a un tassativo impegno, a suo tempo assunto, anche in sede comunitaria, per sostenere la produzione olivicola nazionale.

Tali disavanzi si riferiscono ad un quantitativo di olio di quintali 622.568, per i quali sono state corrisposte ai conferenti anticipazioni per lire 36.768.268.860, mentre i ricavi conseguiti dalle vendite sono stati di lire 36.502.032.415 con una perdita in prezzo di lire 266.236.445.

A tale perdita vanno aggiunte le spese di gestione e gli oneri di finanziamento non coperti dai contributi dello Stato, che hanno potuto essere erogati, a norma della legge sul primo Piano verde (articolo 21), solo nella misura del 90 per cento delle spese di gestione e del 4 per cento degli interessi maturati per un anno sui prestiti contratti per la corresponsione delle anticipazioni ai conferenti, nonchè gli interessi maturati e maturandi sulle residue scoperture fino alla data di effettivo pagamento.

Tali ulteriori oneri ammontano a lire 265.359.991 per spese di gestione e a lire

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1.516.089.881 per oneri di finanziamento maturati al 30 giugno 1968.

Tenuto conto degli ulteriori oneri di interessi passivi maturati successivamente al 1° luglio 1968 e calcolati fino al 31 dicembre 1969 l'onere da ripianare non supererà la somma di lire 2.400 milioni.

E poichè il ripianamento in parola deve essere autorizzato da apposita disposizione legislativa è stato predisposto il relativo provvedimento con il quale si autorizza (articolo 1) entro un limite di lire 2.400 milioni la spesa necessaria per far fronte alle perdite subite dalle gestioni di ammasso volontario dell'olio di oliva delle campagne 1963-64, 1964-65, 1965-66, svoltesi ai sensi dei provvedimenti emanati in attuazione dell'articolo 21 della legge 2 giugno 1961, numero 454.

Le norme per l'accertamento ed il riconoscimento delle perdite di cui trattasi sono stabilite negli articoli 2, 3 e 4 del proposto provvedimento e fanno espresso riferimento ai rendiconti ed alle documentazioni presentate per ottenere la liquidazione dei contributi concessi e liquidati con provvedimenti già sottoposti al controllo della Corte dei conti.

L'articolo 5 infine assicura, con i contributi versati dalla CEE, la copertura dell'onere previsto dall'applicazione della legge.

È evidente la particolare urgenza del proposto provvedimento, al fine di evitare ulteriori oneri di interessi passivi che, ove dovessero continuare a maturare dopo il 31 dicembre 1969 sulle residue scoperture, renderebbero insufficiente il proposto stanziamento di lire 2.400 milioni.

* * *

Passando, poi, al capo II del disegno di legge, che reca disposizioni per il pagamento del grano distribuito ai danneggiati dal terremoto dell'agosto 1962 nelle province di Benevento e Avellino, si precisa che, in occasione del terremoto che colpì, nell'agosto 1962, le anzidette province, venne disposta la cessione gratuita di grano a favore

delle popolazioni interessate, cessione effettuata mediante prelevamento di grano tenero australiano della gestione cereali esteri.

Nella scorsa legislatura fu presentato al Parlamento un disegno di legge (atto numero 2310 della Camera) diretto a provvedere alla relativa regolarizzazione, ma il provvedimento non concluse il suo iter.

Peraltro, permanendo la necessità della menzionata regolarizzazione amministrativo-finanziaria, è stata predisposta la normativa contenuta nel capo II del presente provvedimento che nei confronti del precedente testo reca una modifica, relativa al quantitativo di grano effettivamente messo a disposizione dei prefetti delle indicate province (non 10.000 quintali, bensì 9.996,95 di cui quintali 5.996,95 a disposizione del prefetto di Avellino e quintali 4.000 a disposizione del prefetto di Benevento).

Ovviamente siffatta modifica comporta la conseguente riduzione della autorizzazione di spesa che, da lire 72.600.000, passa a lire 72.577.857.

Ai fini della determinazione della spesa, poichè alla data di cessione del grano (settembre 1962) non erano previsti i prezzi per il grano australiano, viene preso a base il prezzo fissato per detto grano, per il mese di gennaio 1963, con circolare n. 61 (Div. VII prot. n. 12100) del 24 dicembre 1962, pubblicata dal Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del mese di dicembre 1962.

Detta circolare fissava i seguenti prezzi del grano australiano: gennaio 1962 lire 7.460; febbraio lire 7.510; marzo lire 7.560; aprile lire 7.610.

Tenendo conto della maggiorazione mensile di lire 50 applicata ai prezzi stessi, si è ritenuto opportuno determinare il prezzo del precedente mese di settembre detraendo la citata quota mensile dal prezzo fissato ufficialmente per il mese di gennaio.

Conseguentemente, il prezzo di cessione del grano australiano per il mese di settembre 1962 è risultato di lire 7.260 (7.460 — lire 50 per 4 mesi), che corrisponde al prezzo indicato nel presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**CAPO I****NORME PER IL RIPIANAMENTO DELLE
PERDITE SUBITE PER LA COMMERCIA-
LIZZAZIONE DELL'OLIO DI OLIVA DEL-
L'AMMASSO VOLONTARIO DI PRODU-
ZIONE 1963, 1964 E 1965****Art. 1.**

È autorizzata la spesa, entro un limite massimo di lire 2.400 milioni, per far fronte alle perdite subite dalle gestioni di ammasso volontario dell'olio di oliva delle campagne 1963-64, 1964-65, 1965-66, svoltesi ai sensi dei provvedimenti ministeriali emanati in attuazione di quanto disposto dall'articolo 21 della legge 2 giugno 1961, numero 454.

Art. 2.

All'accertamento ed al riconoscimento delle perdite di gestione previste dal precedente articolo provvede il Ministro per l'agricoltura e le foreste con propri decreti da sottoporre al controllo della Corte dei conti, sulla base dei rendiconti presentati dalla Federazione italiana dei consorzi agrari cui sono state affidate le gestioni di ammasso volontario dell'olio di oliva.

Tali rendiconti, compilati in conformità alla documentazione presentata per ottenere la liquidazione dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, devono riportare analiticamente i quantitativi di olio conferiti e venduti, le anticipazioni corrisposte ai conferenti, le spese complessive di gestione, gli oneri di finanziamento, le somme ricavate dalla vendita del prodotto, nonchè i contributi erogati dallo Stato.

Art. 3.

Ai rendiconti debbono essere allegati gli estratti di conto bancari successivi ai periodi per i quali sono stati liquidati i con-

tributi concessi ai sensi del citato articolo 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Detti estratti di conto bancari debbono essere presentati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed essere riferiti a quattro mesi successivi a tale data.

Art. 4.

Dopo la registrazione da parte della Corte dei conti dei decreti di accertamento e di riconoscimento di cui ai precedenti articoli, il Ministro per l'agricoltura e le foreste provvederà, entro il limite di spesa previsto dall'articolo 1 della presente legge, al pagamento delle perdite di gestione accertate con i decreti medesimi nonchè degli interessi maturati successivamente alla data cui si riferiscono i rendiconti.

Art. 5.

All'onere di lire 2.400 milioni derivante dalla applicazione della presente legge si farà fronte con un prelevamento, di pari importo, dal conto di Tesoreria intestato « Ministero del tesoro - contributo del FEOGA, in base al regolamento n. 130/66/CEE, per rimborso spese sostenute in favore della produzione e della commercializzazione delle olive e dell'olio di oliva ».

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO II

NORME PER IL PAGAMENTO DEL GRANO DISTRIBUITO AI DANNEGGIATI DAL TERREMOTO DELL'AGOSTO 1962 NELLE PROVINCE DI AVELLINO E BENEVENTO

Art. 6.

È approvato il prelevamento dalla gestione cereali esteri di quintali 9.996,95 di grano, distribuito gratuitamente, tramite le prefetture di Avellino e di Benevento, alle po-

polazioni di dette province danneggiate dai movimenti tellurici dell'agosto 1962.

Il grano prelevato sarà pagato alla gestione cereali esteri dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 7.260 al quintale per l'importo complessivo di lire 72.577.857 in base a fatture emesse dall'ente gestore, vistate dai prefetti di Benevento e di Avellino.

Art. 7.

Alla spesa di lire 72.577.857, derivante dall'applicazione della presente legge, sarà provveduto con l'entrata proveniente dal versamento in tesoreria di corrispondente importo, da prelevarsi dalle disponibilità della gestione d'importazione per conto dello Stato dei cereali e loro derivati.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.